COMUNE DI ROVIGO

SETTORE EUROPROGETTAZIONE, SISTEMI INFORMATIVI, PRIVACY E PROTOCOLLO INFORMATICO, RISORSE UMANE, GARE APPALTI E CONTRATTI, COMMERCIO SUAP E AA.PP., AUTORITA' URBANA DI ROVIGO

UNITA' GIURIDICA RISORSE UMANE E RILEVAZIONE PRESENZE

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Peretto Ombretta

DETERMINAZIONE N. 4560 DEL 15/12/2025

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE, CONTESTUALE AGGIUDICAZIONE MEDIANTE AFFIDAMENTO DIRETTO, TRAMITE MEPA A FAVORE DI 360 WELFARE SRL PER SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA MEDIANTE BUONI PASTO ELETTRONICI PER L'ANNUALITA' 2025. CIG: B9616BF5A6

IL DIRIGENTE

Richiamati:

– la deliberazione della Giunta comunale n. 48 del 04.03.2021 esecutiva, con cui è stato approvato l'assetto della macrostruttura dell'Ente, come già previsto nella deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 29.07.2019;

– gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e smi (altrove per brevità T.U.O.EE.LL.);

– il Decreto del Sindaco n. 43 del 11/11/2022, confermato, da ultimo, con Decreto del Sindaco n. 76 del 24/12/2024 e modificato con Decreto Sindacale n. 7 dell'11/02/2025 conseguentemente alla parziale revisione dell'assetto della macrostruttura dell'Ente approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 22 del 06/02/2025 e prorogato con Decreto Sindacale n. 22 dell'11/11/2025 così come rettificato dal decreto sindacale n. 23 del 12/11/2025 d infine prorogato con Decreto sindacale n. 29 del 27/11/2025, è stato conferito l'incarico dirigenziale per il Settore "Europrogettazione - Sistemi informativi, Privacy e Protocollo informatico - Risorse umane - Gare, appalti e contratti - Commercio, Suap e AA.PP." al Dott. Marco Plechero;

• l'art. 192 del T.U.O.EE.LL., il quale prevede che la stipulazione dei contratti debba essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a. il fine che con il contratto si intende perseguire;
b. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

• l'art. 50, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023 " *Codice dei contratti pubblici in attuazione*

dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78" (d'ora innanzi anche solo "*Nuovo Codice*") che stabilisce che per gli affidamenti di contratti di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore ad Euro 140.000, si possa procedere ad affidamento diretto, anche senza la consultazione di più operatori economici, con la garanzia che i soggetti affidatari siano in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- l'art. 17, comma 2, del Nuovo Codice il quale prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua:
 a) l'oggetto,
 b) l'importo,
 c) il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale;

- l'Allegato I.1 al Nuovo Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "*l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del [nuovo] codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice*";

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 69 del 19/12/2024, ad oggetto "Approvazione documento unico di programmazione (DUP) 2025-2027, relativa nota di aggiornamento al DUP 2025-2027, bilancio di previsione esercizio 2025-2027 e relativi allegati";

- la deliberazione della Giunta comunale n. 4 del 8/01/2025 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027, assegnando le risorse finanziarie in entrata ed in uscita ai vari Responsabili dei Settori, e successive variazioni;

- la deliberazione della Giunta comunale n. 15 del 30.01.2025 con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività ed Organizzazione (PIAO) per il triennio 2025-2027, e successivi aggiornamenti;

Richiamata la precedente determinazione dirigenziale n. 4246 del 06/12/2025 con cui era stato affidato il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici fino al 31/12/2025 alla ditta 360 Welfare S.r.l. con sede legale e amministrativa in via Quintino Sella n. 3- 20121 Milano P. Iva 02918310356;
Considerato che, rispetto alle stime inizialmente previste per l'intero anno 2025, per scorte in corso di esaurimento, si rende ora necessario provvedere ad un'ulteriore acquisizione della prestazione per n. 1.000 ticket per poter garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto contrattualmente previsto per il Personale Dipendente, Dirigente e per il Segretario Comunale Comune di Rovigo fino al 31/12/2025;
Dato atto che, ai sensi dell'art. 1 co. 7, D.L. 95/2012 come modificato dall'art. 1 co. 494, L. 208/2015, gli Enti Locali sono obbligati ad avvalersi delle Convenzioni Consip per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto (categoria merceologica aggiunta con Decreto MEF 22.12.2015);

Considerato che risulta tuttora in corso una nuova procedura per adesione alla convenzione Consip "Buoni Pasto 11 – lotto 3" per l'annualità 2026/2027 con sonseguente impegno di spesa;
Ritenuto però opportuno, per garantire l'approvvigionamento fino al 31/12/2025, trattandosi di un breve periodo e un quantitativo di ticket ridotto, procedere con un affidamento diretto direttamente con l'operatore 360 Welfare S.r.l., per garantire la continuità, la funzionalità e l'economicità del servizio essendo già tutto il personale del Comune di Rovigo già in possesso delle relative card;
Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Nuovo Codice, ed in relazione ai criteri enucleati nella sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, quarta sezione, n. 318/2016, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei Principi di cui al Libro I – Parte I – Titolo I del Nuovo Codice;

Appurato che:

– ai sensi dell'art. 58 del Nuovo Codice, l'appalto non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del Principio del Risultato di cui all'art. 1 del medesimo Nuovo Codice;

– in tema di imposta di bollo, a mente dell'art. 18, comma 10, del Nuovo Codice, a carico dell'affidatario, si debba tener conto di quanto disposto dall'Allegato I.4 al medesimo Nuovo Codice secondo la cui tabella A per cui l'affidamento in oggetto risulta non soggetto ad imposta di bollo in quanto di importo inferiore ad euro 40.000;

C**onsiderato** che all'art. 25 del Nuovo Codice è previsto, a partire dal 1° gennaio 2024, l'obbligo per le stazioni appaltanti e gli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale per svolgere tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici, piattaforme certificate secondo le regole tecniche di cui al successivo articolo 26;

Dato atto che per il presente appalto sussistono le condizioni per prevedere distinte figure per le singole fasi progettuali e contrattuali, attese le oggettive complessità connesse all'utilizzo di componenti e processi innovativi, oltre alla richiesta di elevate e specifiche prestazioni per la funzionalità del servizio in appalto e per tutta la sua efficacia, come previsto dall'articolo 8, comma 4, dell'Allegato I.2 al Nuovo Codice;

Considerato che la progettazione della prestazione in oggetto è stata affidata, ai sensi dell'art. 41, comma 12, del Nuovo Codice, al funzionario Ombretta Peretto;

Ritenuto di

- individuare e nominare quale Responsabile Unico del Progetto (RUP), ai sensi dell'art. 15 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato I.2 al medesimo Codice, il Funzionario sig.ra Ombretta Peretto
- affidare la direzione dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114 del Nuovo Codice e sulla base di quanto previsto nell'Allegato II.14 al medesimo Codice, al Funzionario d.ssa Elena Cavazzini;

Considerato, quindi, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi, le cui caratteristiche essenziali sono qui riepilogate:

- *il fine* che si intende perseguire è quello di garantire la continuità del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, servizio contrattualmente previsto per il Personale Dipendente, Dirigente e per il Segretario Comunale comune di Rovigo;
- *l'oggetto* della procedura riguarda l'acquisto di buoni pasto elettronici del valore nominale di euro 7,00 per il Personale Dipendente, Dirigente e per il Segretario Comunale comune di Rovigo;
- *la forma* del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del Nuovo Codice, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- *le modalità di scelta del contraente*: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b), del Nuovo Codice;
- *requisiti speciali in capo all'appaltatore*: nessuno in particolare;
- *la durata dell'appalto*: si esaurisce il 31/12/2025 (ultimo ordine buoni pasto elettronici primi giorni gennaio 2026 competenza dicembre 2025);
- *le opzioni*: non sono previste opzioni di sorta;
- *il valore stimato dell'appalto (art. 14 Nuovo Codice)*: € 6.300,00 al netto di Iva al 4%;
- *mezzi di finanziamento*: fondi propri di bilancio della Stazione Appaltante;
- *l'imposta di bollo (Allegato I.4 Nuovo Codice)*: esente;
- *sostenibilità ambientale (art. 57, co. 2, Nuovo Codice – Criteri Minimi Ambientali CAM)*: non prevista;
- *clausola sociale*: non prevista;
- *C.C.N.L. applicato*: Terziario Confcommercio;
- *ulteriori clausole essenziali*: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Dato atto che al procedimento in questione sono stati attribuiti i seguenti codici e riferimenti:

- il Codice Identificativo Gara (CIG) è: CIG: B9616BF5A6;
- il Codice da Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici (CPV) è: 30199770-8 "Buoni Pasto";

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che, in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D. Lgs. 81/2008 e dalla Circolare AVCP n. 3 del 05.03.2008, per le modalità di svolgimento dell'appalto, non è necessario redigere il DUVRI in quanto trattasi di un servizio che non richiede presenza fisica di personale ma eseguito completamente in modalità telematica e che, quindi, non sussistono conseguentemente costi per la sicurezza;

Dato atto che, mediante strumento telematico di negoziazione in data 24/11/2025, (termine ultimo per l'invio di un'offerta fissato alle ore 10.30 del giorno 28/11/2024), avvalendosi della piattaforma telematica Mepa, è stata richiesta offerta (codice identificativo procedura n. 5841660) per l'affidamento del servizio in parola per un numero pari a 1.000 buoni pasto elettronici del valore nominale di €7,00 nei confronti del seguente operatore economico: 360 Welfare S.r.l. con sede legale e amministrativa in via Quintino Sella n. 3- 20121 Milano P. Iva 02918310356;

Viste le offerte ricevute dai seguenti operatori economici:

Ragione sociale	Sede legale	Partita IVA	Offerta
360 Welfare srl	Via Quintino Sella n. 3 - 20121 MILANO	02918310356	Sconto offerto applicato pari al 10% sul valore nominale del buono di €7,00- IVA al 4% esclusa – per un totale su n. 1.000 buoni pasto elettronici pari ad €6.300,00 IVA esclusa

Atteso che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del Nuovo Codice, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Accertata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.L. 69/2013, la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali, come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) agli atti del fascicolo con n. protocollo INAIL_51968283, con scadenza validità 02/04/2026, nei confronti del predetto operatore;

Consultato in data 27.11.2024 il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, istituito e detenuto da Anac ai sensi dell'art. 222, co. 10, del Nuovo Codice, da cui non risultano iscritte annotazioni in capo al predetto operatore economico;

Ritenuto, pertanto, di affidare all'operatore economico 360 Welfare S.r.l. con sede legale e amministrativa in via Quintino Sella n. 3- 20121 Milano P. Iva 02918310356 la fornitura del servizio in parola per un importo di euro 6.552,00 IVA 4% compresa, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che:

- il principio di rotazione di cui all'art. 49 del Nuovo Codice, ai sensi del comma 4 del Codice medesimo, può esser derogato in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, di talché il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto. In tal modo, il legislatore ha inteso recepire quanto già affermato dalla consolidata giurisprudenza in materia, la quale ha in più occasioni segnalato che il principio di rotazione non è regola preclusiva (all'invito del gestore uscente e al suo rinnovato affidamento del servizio) senza eccezione, non costituisce una prescrizione inderogabile, quanto piuttosto un obiettivo tendenziale, potendo l'amministrazione derogarvi fornendo adeguata, puntuale e rigorosa motivazione delle ragioni che l'hanno a ciò indotta;
- sempre la giurisprudenza si è attestata nel sostenere che il principio di rotazione, pur essendo funzionale ad assicurare un certo avvicendamento delle imprese affidatarie, non ha una valenza precettiva assoluta per le stazioni appaltanti, risultando lo stesso "*servente e strumentale*" rispetto al

principio di concorrenza;

- è possibile derogare al principio di rotazione in quanto:

trattandosi di un breve periodo e un quantitativo di ticket ridotto fino al 31/12/2025, procedere con un affidamento diretto direttamente con l'operatore 360 Welfare S.r.l., garantisce la continuità, la funzionalità e l'economicità del servizio essendo già tutto il personale del Comune di Rovigo già in possesso delle relative card;

- l'operatore economico uscente ha inoltre fornito fino ad oggi un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell'utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale;
- in riferimento all'eventuale presenza di alternative e alla struttura del mercato, risulta particolarmente e difficilmente replicabile il grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale, anche e soprattutto in ragione del peculiare oggetto e alle specifiche caratteristiche del servizio in oggetto, legato ad un programma di proprietà della stessa 360 Welfare S.r.l., in riferimento, quindi, alle specifiche competenze richieste;

Dato atto che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'articolo 52, comma 1, del Nuovo Codice;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 4, del D. Lgs. 36/2023, in relazione alla scarsa rilevanza economica, non si richiede la garanzia definitiva;

Attestato che il Sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 "*Codice di comportamento dei dipendenti pubblici*";

Valutato positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, co. 1, del T.U.O.EE.LL. e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

Accertato che il programma dei pagamenti conseguenti all'impegno di spesa assunto con la presente determinazione risulta compatibile con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 183, c. 8, del D. Lgs. 267/2000 e dell'art. 9, c. 1, lett. a) sub. 2, del D.L. 78/2009;

Richiamati, infine:

- i principi di cui agli artt. 1, 2 e 3 del D. Lgs. 36/2023;
- il vigente Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- gli artt. 107, 151 e 183 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, T.U.O.EE.LL.;
- il D. Lgs. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 33/2013 inerente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni, con particolare riguardo ai contratti pubblici di lavori, servizi e forniture come disciplinato all'art. 37 in combinato disposto con gli artt. 20, 23, 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, nonché le specifiche disposizioni attuative emanate da Anac;

- gli artt. 3 e 6 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Tutto ciò premesso e richiamato,

D E T E R M I N A

1. DI CONSIDERARE le premesse del presente atto come parte integrante e sostanziale del medesimo, anche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della Legge 241/1990.

2. DI ACQUISTARE, mediante affidamento diretto ex art. 50 comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023, la fornitura descritta in narrativa.art. 50 comma 1, lettera b), del D. Lgs. n. 36/2023, la fornitura del servizio descritta in narrativa.

3. DI AFFIDARE, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola da 360 Welfare S.r.l. con sede legale e amministrativa in via Quintino Sella n. 3- 20121 Milano P. Iva 02918310356 verso il corrispettivo di euro 6.552,00 IVA 4% compresa precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo in parola.

4. DI DARE ATTO che l'operatore economico ha attestato con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti e che la stazione appaltante verificherà le dichiarazioni, in caso che queste vengano individuate sulla base del sorteggio a campione da svolgersi con modalità predeterminate ogni anno dall'amministrazione medesima, come stabilito dall'art. 52, comma 1, del Nuovo Codice.

5. DI IMPEGNARE ai sensi dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato di cui all'Allegato 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili, a favore del creditore come sopra indicato:

Esercizio finanziario di esigibilità	Capitolo	Descrizione	Piano dei conti	Importo
2025	0301301385	Altre spese per il personale: Buoni pasto	U.1.01.01.02.002	€ 6.552,00

6. DI DARE ATTO che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero.

7. DI EVIDENZIARE che per il presente affidamento è stato acquisito il seguente CIG: B9616BF5A6 e CPV: 30199770-8 - buoni pasto -.

8. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 183, co. 8, D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 9, co. 1, lett. a) sub 2, del D.L. n. 78/2009, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte

del Responsabile dell'Area contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, co. 7, e dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000.

9. DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento sotto-soglia ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, il rapporto contrattuale si intende perfezionato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, che avverrà entro 30 giorni dalla data del presente affidamento, come previsto dall'art. 55, co. 1, del D. Lgs. 36/2023.
10. DI ESTENDERE all'operatore economico affidatario come sopra generalizzato il codice di comportamento integrativo in essere presso la Stazione Appaltante, come previsto dall'articolo 2, co. 3, del D.P.R. 62/2013, reperibile nella specifica sezione denominata "*Amministrazione trasparente*", sottosezione "*Atti generali*" del sito internet istituzionale del Comune di Rovigo (www.comune.rovigo.it).
11. DI DEMANDARE al RUP:
 - anche per mezzo degli Uffici competenti, tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
 - tutti gli adempimenti in materia di comunicazioni, pubblicità e trasparenza di cui agli artt. 20, 23, 27 e 28 del D. Lgs. 36/2023, e disposizioni attuative emanate in materia da Anac, in combinato disposto con l'articolo 37 del D. Lgs. 33/2013 (pubblicazione affidamento e contratti pubblici di lavori, servizi e forniture).
12. DI ASSOLVERE all'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento alle disposizioni vigenti in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni (D. Lgs. 33/2013) nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente - sotto--sezione Provvedimenti–Provvedimenti dei Dirigenti" ed altresì nella sotto-sezione "Bandi di gara e contratti" del sito web istituzionale dell'Ente, contestualmente alla pubblicazione dello stesso all'albo pretorio *on-line*.
13. DI DARE ATTO, infine, che la pubblicazione dell'atto all'albo pretorio on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali.

14. DI INFORMARE, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) – Sezione di Venezia, al quale è possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, secondo le modalità e tempistiche indicate all'art. 120 del D. Lgs. 104/2010.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

IL DIRIGENTE
Marco Plechero

Documento sottoscritto con firma digitale